



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2012, proposto da:

No Problem Parking S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.
Maurizio D'Albora e Benedetta Bruno, con domicilio eletto presso
gli stessi in Napoli, viale Gramsci, n. 14;

contro

- Comune di Pomigliano d'Arco, non costituito;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del provvedimento della Commissione giudicatrice in data

29/12/2011 recante l'esclusione della ditta ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Pomigliano d'Arco, della nota prot. n. 28151 del 16/12/2011 della stazione unica appaltante, del punto 4 lett. j) del disciplinare di gara, nonché di ogni altro atto connesso e conseguente;

e per la condanna

al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che la società ricorrente è stata esclusa dalla procedura aperta bandita dal Provveditorato OO.PP. Campania-Molise quale stazione unica appaltante delegata dal Comune di Pomigliano d'Arco

per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ciò in quanto la documentazione presentata dalla ditta ricorrente per la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara non dimostrerebbe il possesso del requisito di cui al punto 4, lett. j) del disciplinare, atteso che nei certificati presentati dalla ditta interessata, relativi a servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, non si rileverebbe lo svolgimento di servizi di controllo della sosta mediante ausiliari del traffico;

Rilevato che:

- la stazione appaltante ritiene che detta modalità di svolgimento del servizio in questione, espressamente prevista dal capitolato speciale d'appalto, sia essenziale per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale;
- la società ricorrente denuncia la violazione delle prescrizioni di gara, dell'art. 42 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa comunitaria, avuto riguardo alla definizione dell'oggetto dell'appalto ed all'esperienza maturata dall'interessata in servizi analoghi;

Considerato che:

- la gara è stata bandita per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;
- viene richiesto ai concorrenti, per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale, lo svolgimento nell'ultimo triennio di servizi analoghi a quello oggetto della gara;

- per la partecipazione alla gara non è prescritto che i servizi debbano essere identici a quello da appaltare anche per quanto riguarda le specifiche modalità previste per la gestione del servizio da appaltare;
- pertanto non possono essere escluse dal novero delle referenze utili le esperienze che comunque risultano inquadrabili nel novero della pertinente categoria secondo il sistema di classificazione dei servizi;

Ritenuto che:

- sotto questo profilo le censure della società ricorrente contro la determinazione di esclusione sono fondate ed assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze dedotte;
- l'annullamento del provvedimento lesivo è satisfattivo dell'interesse sostanziale vantato dalla società ricorrente, per cui è da escludere la fondatezza di ulteriori pretese risarcitorie;
- sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della stazione appaltante soccombente, come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)